



COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 15/04/2016.**

Adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.**

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno QUINDICI del mese di APRILE alle ore 20:50 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CAVALLARO EMANUELE	P	CASALINI MILENA	P
BONACINI LUCA	P	DEL MONTE DAVIDE	P
PEDRONI FRANCO	P	ROSSI ELENA	P
GUARINO GIUSEPPE	A	FORNACIARI ERMES	AG
RUOZI BARBARA	P	ROSSI LUCA	P
CAROLI ANDREA	P	CEPI ROSSANA	P
COTTAFAVA GIULIANO	P	BERTARELLI ANDREA	P
ALBANESE CHIARA	A	BENATI MARCO	P
ZANLARI FEDERICA	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLARO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: COTTAFAVA GIULIANO, CAROLI ANDREA, BENATI MARCO.

Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: BONI RITA, MURRONE GIAN FRANCO, LUSVARDI ELENA

Entra precedentemente la consigliera Albanese Chiara: presenti n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

1. l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
2. l'art. 1, comma 682, della predetta norma, secondo cui il Consiglio Comunale determina, con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina della TASI;
3. l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
4. la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TASI non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);

RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), che contiene diverse disposizioni in materia di TASI, in particolare l'art. 1, c. 14, lettera b), stabilisce che all'art. 1 della L. n. 147/2013, il c. 669 è sostituito dal seguente: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione ad ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9”*, prevedendo in tal modo l'esenzione dalla TASI dell'unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ad esclusione delle case di lusso; la stessa esenzione si applica alla quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale;

RICHIAMATO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30 luglio 2014;

DATO ATTO che si ritiene necessario modificare il testo del predetto Regolamento, per adeguarlo alla modifica normativa di cui alla Legge di Stabilità dell'anno 2016, che ha introdotto l'esenzione dell'abitazione principale dalla TASI;

RITENUTO quindi opportuno apportare le seguenti modifiche:

- art. 2 “Soggetti Passivi” c. 1, riscrivere il testo nel seguente modo:

“Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, ed aree fabbricabili, come determinati ai fini dell’Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’Imposta Municipale Propria di cui all’art. 13, c. 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 escluse quelle classificate nelle categorie catastali di A/1, A/8, A/9.

Per “abitazione principale” si intende quindi l’unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si considerano inoltre adibite ad abitazione principale, le unità immobiliari assimilate per legge e dal vigente Regolamento Comunale IMU.

Ai fini dell’esenzione per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”;

- art. 3 “Ripartizione carico fiscale TASI tra possessori ed occupanti”:
“Abrogare il testo del c. 2 e del c. 3, che disciplinano casistiche particolari di abitazione principale ormai superate dalle disposizioni di legge in materia di esenzione dalla TASI”;
- art. 5 “Abitazione Principale” il testo del presente articolo che contiene la definizione ai fini TASI dell’abitazione principale viene integralmente riportato all’ art. 2 del presente Regolamento che disciplina i Soggetti Passivi;
- art. 7 “Detrazione per Abitazione Principale ed equiparate”: il testo viene interamente abrogato;

RICHIAMATI:

- l’art. 25 della L. n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2013) che disciplina il pagamento e la riscossione di somme di modesto ammontare, fissando in € 12,00 l’importo minimo applicabile a tutte le Amministrazioni Pubbliche;
- il Regolamento per l’applicazione per la Tassa Rifiuti TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28 luglio 2015, che ha fissato in € 12,00 il limite minimo di versamento, stabilendo lo stesso importo minimo anche per l’emissione di avvisi di accertamento e per l’esecuzione dei rimborsi;

RITENUTO opportuno per maggiore chiarezza ed omogeneità di trattamento fissare gli stessi limiti minimi anche per la TASI;

RICHIAMATO il Regolamento per la Riscossione Coattiva, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28 luglio 2015 che stabilisce che non si procede all’emissione di ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad € 17,00;

RITENUTO opportuno adeguare al medesimo importo di € 17,00 il limite previsto per la Riscossione Coattiva dei crediti in materia di TASI;

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

5. il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
6. i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTI:

- l'art.151, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città;
- 7. i Decreti del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 e del 01 marzo 2016 con i quali il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti locali è stato dapprima differito al 31 marzo 2016 e successivamente al 30 aprile 2016;

PRESO atto che il comma 15 dell'art.13 del D.L. n.201/2011 dispone che:

- 8. a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- 9. il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- 10. con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- 11. il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.24674 dell'11 novembre 2013, in cui si stabilisce che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.L. n.446 del 1997 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011;

VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI

- 12. il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- 13. il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali;
- 14. il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

15. favorevole del Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
16. favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

UDITI gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di seduta;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli n. 13 (gruppo di maggioranza, consigliere Benati del gruppo "FI, NCD, FdI" e consigliere Bertarelli del gruppo "Progetto Rubiera), contrari n. / e astenuti n. 2 (consiglieri Cepi e Rossi del gruppo "Movimento 5 Stelle") espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modifiche apportate al vigente Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) descritte in premessa;
3. di approvare il nuovo Testo del Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2016;
5. di dare atto che l'obbligo di invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell'art.52, comma 2, del D.Lgs n.446/97, sarà assolto, con la trasmissione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo fiscale, come precisato dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 24674 dell'11 novembre 2013;
6. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Locali per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, effettuata in forma palese, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti favorevoli n. 13 (gruppo di maggioranza, consigliere Benati del gruppo "FI, NCD, FdI" e consigliere Bertarelli del gruppo "Progetto Rubiera), contrari n. / e astenuti n. 2 (consiglieri Cepi e Rossi del gruppo "Movimento 5 Stelle"), il Consiglio comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il la Dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni ;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 08/04/2016

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta; (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 08/04/2016

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CAVALLARO EMANUELE

IL SEGRETARIO
F.to AMORINI CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Rubiera,

La su estesa deliberazione in data odierna:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico del Comune (www.comune.rubiera.re.it) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° _____/____);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Lorena Barilli

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Rubiera, 20/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to dott. Mario Ferrari

Per copia conforme all'originale

Rubiera,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Mario Ferrari
